



COMUNE DI ONETA

PROVINCIA DI BERGAMO

24020 Via G. Marconi, 9
C.F. 00652150160

E-MAIL info@comune.oneta.bg.it
Tel 035707117 Fax 035708619

AVVISO D'ASTA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE per l'attività venatoria con posizionamento di APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA

Il responsabile del settore gestione territorio e sue risorse, in esecuzione della Determinazione n. 131 in data 17 ottobre 2026

RENDE NOTO

che il giorno 17 novembre 2026 alle ore 8:30, presso la Residenza municipale, avrà luogo un'asta pubblica per l'assegnazione del terreno di proprietà comunale in loc. Castelli, identificato al NCT al foglio 1, particella 1091 censuario Oneta, di complessivi 530.= (cinquecentotrenta) mq e individuato sull'estratto mappa allegato al presente avviso, per il posizionamento di un appostamento fisso (non in muratura) per l'attività venatoria senza movimenti di terreno o altro.

L'assegnazione verrà effettuata mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete **esclusivamente in aumento rispetto alla base di gara.**

L'asta sarà tenuta col sistema delle offerte segrete da presentare **esclusivamente in rialzo** sul canone annuo a base d'asta pari ad € **100,00 (cento/00).**

All'asta potranno concorrere i residenti nel Comune di Oneta, che abbiano compiuto i 18 anni d'età e siano in possesso di regolare licenza di caccia.

Solo laddove non vi siano concorrenti residenti in Oneta, saranno ammessi altri aspiranti purché in regola con la licenza venatoria.

Per partecipare all'asta pubblica ogni concorrente dovrà far pervenire la propria domanda all'Ufficio Protocollo del Comune di Oneta in plico chiuso, appositamente sigillato, indicante all'esterno le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice e la seguente dicitura: "Offerta per l'assegnazione di terreno per l'attività venatoria con posizionamento di appostamento fisso di caccia"

Il plico dovrà pervenire alla stazione appaltante, pena l'esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro le ore 12:00 del giorno 14 novembre 2026**; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, entro e non oltre il suddetto termine perentorio, all'Ufficio Protocollo che ne rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente.

Il plico dovrà contenere:

- offerta, sottoscritta dal partecipante, redatta su modulo predisposto dall'ufficio tecnico;
- fotocopia del documento d'identità dell'offerente in corso di validità;
- fotocopia della licenza di caccia dell'offerente in corso di validità.

L'asta sarà aggiudicata al miglior offerente.

In caso di parità di offerte si procederà ad assegnare il terreno al richiedente in possesso di licenza di caccia da un maggior numero di anni.

L'asta verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di modificare, prorogare, nonché riaprire i termini ovvero revocare in ogni momento la presente procedura a suo insindacabile giudizio senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei partecipanti. L'amministrazione, infine, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei partecipanti. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

La partecipazione alla selezione comporta implicitamente l'accettazione da parte dei partecipanti di tutte le condizioni previste dal presente Avviso e dalle norme regolamentari dell'Ente, ivi compreso il Codice di comportamento. La pubblicazione sull'albo on-line del Comune di Oneta e sul portale amministrazione trasparente del presente avviso, dell'esito della selezione nonché di ogni ulteriore comunicazione correlata avrà valore di notifica agli interessati ad ogni effetto di Legge.

L'Amministrazione concedente è esonerata da **ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale nell'esercizio dell'attività venatoria.**

Sarà esclusiva responsabilità del soggetto aggiudicatario acquisire ogni licenza o autorizzazione, comunque, denominata, necessaria per l'esercizio dell'attività venatoria presso il capanno.

Sarà, altresì, responsabilità esclusiva dell'assegnatario osservare ogni norma applicabile necessaria per lo svolgimento dell'attività venatoria presso il capanno in parola, nonché adottare tutte le misure di sicurezza prescritte dalla vigente normativa.

L'assegnatario del terreno per attività venatoria dovrà depositare presso l'Ufficio Tecnico Comunale l'autorizzazione della Provincia per l'esercizio dell'attività venatoria mediante appostamento fisso.

L'appostamento dovrà essere conforme ai criteri stabiliti dalla Legge Regionale 16 agosto 1993 n. 26.

La posizione del capanno dovrà essere concordata e fissata con l'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Bergamo in modo da posizionarlo alla distanza prevista dalle leggi vigenti da strade, abitazioni ed altri capanni.

L'assegnazione avrà durata massima di anni 5, rinnovabile per ulteriori 5 anni.

L'assegnazione decorrerà dal giorno di sottoscrizione dell'accordo di assegnazione del terreno.

È ammesso massimo n. 1 rinnovo.

Il canone s'intende riferito ad ogni annualità e valido per l'intero periodo senza adeguamento annuale in base all'indice ISTAT.

Il canone dovrà essere versato in un'unica soluzione prima della sottoscrizione dell'accordo di assegnazione, per il primo anno, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno tramite versamento pagoPA.

Sono a carico dell'assegnatario tutte le spese derivanti dall'installazione del capanno.

È vietata la cessione dell'assegnazione pena la revoca della stessa.

Il Comune mantiene la piena proprietà del terreno. Il soggetto selezionato, senza l'espressa autorizzazione scritta del Comune medesimo, non potrà effettuare alcun intervento di movimento di terreno, di scavi o di qualsiasi manomissione del terreno che non possano essere asportati al termine di durata dell'assegnazione senza arrecare danno al medesimo. Il Comune, in ogni momento, si riserva di effettuare o autorizzare l'effettuazione sul terreno di qualsiasi intervento o lavoro in genere ritenuto necessario senza che il soggetto selezionato possa, in ogni caso, avanzare pretesa alcuna nei confronti del Comune.

Il conduttore dovrà porre in opera, a propria cura e spese, durante la stagione venatoria ed in tutta l'area circostante l'appostamento segnalazione dell'attività venatoria in corso.

L'assegnazione si intende fatta a rischio dell'assegnatario che è obbligato a pagare per intero il canone, senza diritto a riduzione o altro, anche nel caso in cui il terreno subisca danno naturale, accidentale o di terzi. In tal caso, o qualora nel periodo dell'affittanza venissero emanate leggi nazionali o regionali tali da proibire o limitare notevolmente l'esercizio venatorio a capanno fisso, le parti, di comune accordo, potranno risolvere il rapporto.

Al termine del periodo di assegnazione, comprensivo dell'eventuale rinnovo, l'assegnatario potrà optare per lasciare il capanno nella piena disponibilità del comune o smantellarlo a sue spese.

In ogni caso, in nessuna delle due opzioni, all'assegnatario verrà corrisposto alcun importo a titolo di indennizzo o corrispettivo.

Di tale scelta l'assegnatario dovrà dare specifica comunicazione all'ente proprietario del terreno entro 30 giorni dal termine dell'assegnazione e, provvedere, se del caso, a smantellare il capanno entro i successivi 30 giorni.

Oneta, 29 ottobre 2026

**Il responsabile del settore
F.to Federico Valle**